



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2008

Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane

ONOREVOLI SENATORI. - Il seguente disegno di legge sollecita la vendita dell'oro e della massa di riserve italiane, non solo aurifere, per ridurre il debito pubblico. Le riserve auree italiane infatti, pari a 79 milioni di once (2.452 tonnellate), dalle quali si potrebbero ricavare, agli attuali prezzi di mercato, ben 40 miliardi di euro circa, equivalenti al 35 per cento di tutte le privatizzazioni effettuate, non sono di proprietà della Banca d'Italia, ma dei cittadini, che le hanno risparmiate consumando meno di quanto sia stato prodotto. In base ai dati più recenti diffusi dall'istituto di emissione, le riserve ufficiali della Banca d'Italia a fine giugno ammontavano a 67,203 miliardi di euro, contro i 65,8 miliardi di fine maggio. Di queste, le riserve e i crediti in oro sono pari a 46,518 miliardi, a cui vanno aggiunti i crediti in valuta verso i non residenti nell'area dell'euro pari a 20,685 miliardi.

Nel 1987 il Canada ha iniziato a vendere riserve per 20 milioni di once, seguito da Australia, Austria, Belgio, Olanda, Portogallo e Regno Unito, con 75 milioni, dalla Svizzera, nel 2002 con 39 milioni di once, dalla Spagna, che nel mese di maggio 2007 ha venduto una buona parte delle riserve addirittura da imputare alle spese correnti. Non si comprende perché la Banca d'Italia, terzo Paese al mondo per riserve dopo Stati Uniti e Germania, si ostini a conservare nei suoi forzieri 79 milioni di once, contribuendo a sostenere il prezzo dell'oro che sta arrivando a livelli mai raggiunti prima.

Nel marzo 2004 è stato rinnovato un accordo quinquennale che vincola 14 banche centrali europee (tutte, meno la Bank of England che non ha firmato) a limitare a 500 tonnellate annue la quota vendibile delle loro riserve auree, a patto che i ricavi deri-

vanti dallo smobilizzo delle riserve in oro vengano destinati alla riduzione del debito pubblico. La Banca d'Italia quindi, può vendere oro per un controvalore di 9,5 miliardi di euro l'anno! Le riserve ufficiali della Banca d'Italia ammontavano a fine aprile a 60,7 miliardi di euro, con consistenze di oro monetario che si risultavano pari a 40,5 miliardi di euro e riserve in valuta estera pari a 20,2 miliardi. La convertibilità tra Banconote e oro è cessata il 15 agosto 1971, quando il Presidente degli USA, Nixon, pose fine agli accordi di Bretton Woods, che definirono il vincolo della stampa di moneta con la convertibilità con l'oro. Mentre l'accordo «madre», il cui nome completo è «*Central Bank Gold Agreement*», risale alla fine degli anni Novanta, quando fu messo in piedi per evitare che le banche centrali, trovandosi con le casseforti colme di metallo giallo in eccesso rispetto alle reali esigenze di copertura, approfittassero del rialzo dell'oro per fare cassa. Nei primi mesi del 2000 la Bank of England fu tra le prime a disfarsi di 18 tonnellate d'oro.

Il debito pubblico italiano potrebbe essere ridotto se il Governatore di Bankitalia, approfittando del rialzo dell'oro, iniziasse a vendere riserve auree in eccesso, come fanno la maggior parte delle banche centrali europee.

In sostanza, si potrebbe dare una buona scossa all'economia, andando a reperire risorse in quei settori che hanno avuto una sorta di franchigia, invece di andare a colpire i soliti lavoratori e pensionati, che hanno, al contrario, sofferto un gravissimo pregiudizio ed una forte decurtazione del loro potere di acquisto.

L'articolo 1 del disegno di legge impone la vendita del 50 per cento di oro e riserve detenute dalla Banca d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti dall'Italia con il trattato di Maastricht e con la Banca centrale europea (BCE).

Il medesimo articolo 1, al comma 2, impone al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, di provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di emanare apposito decreto finalizzato a dettare le procedure di attuazione del presente provvedimento, con principale riguardo alle procedure di immissione sul mercato di oro e riserve, nel rispetto degli accordi internazionali in materia.

Si obbliga quindi, con il comma 3 dell'articolo 1, il Ministro dell'economia e delle finanze a procedere alla vendita della stabilita quantità di oro entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra. In caso di scadenza dei termini per l'emanazione del citato decreto, entro il mese successivo, il Presidente del Consiglio

dei ministri, con proprio decreto provvederà al completamento di quanto disposto dai commi precedenti.

In base a quanto stabilito all'articolo 2, i proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1 saranno devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla riduzione del debito pubblico consolidato e per la diminuzione della spesa corrente derivabile dal calo degli interessi.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede che le quote di riduzione della spesa degli interessi verranno utilizzate fino al loro esaurimento per costituire due diversi fondi: il primo sarà un apposito «fondo affitti» finalizzato a salvaguardare gli affittuari non proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale, rientranti in un tetto di reddito la cui fascia non superi i 20.000 euro l'anno; il secondo fondo è volto a finanziare la costruzione di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con analoghi requisiti di reddito, di mettere su famiglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1 entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.

Art. 2.

1. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.

2. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 1 sono costituiti, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:

a) un «Fondo affitti» finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito *pro capite* annuo non superiore a 20.000 euro;

b) un «Fondo per l'edilizia residenziale pubblica», volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera *a)*, di risolvere l'emergenza abitativa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'emanazione di apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 2.

